

## **Nuovo Regolamento per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei Professori e Ricercatori universitari di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottato nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, così come ridefinito dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, così come ridefinito dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di Professori e Ricercatori a tempo pieno, di ruolo e a contratto di diritto privato da lavoro dipendente, presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2 Per Professori e Ricercatori si intendono:

- Professori universitari di ruolo di 1<sup>a</sup> fascia;
- Professori universitari di ruolo di 2<sup>a</sup> fascia;
- Ricercatori universitari di ruolo, confermati e non confermati, ad esaurimento;
- Ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della Legge 240/2010, ovvero ex art. 1, comma 14 della Legge 230.

### **Art. 2 - Disposizioni generali**

2.1 I soggetti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti dall'Università Carlo Cattaneo - LIUC o da questa preventivamente autorizzati.

2.2 Per incarichi retribuiti si devono intendere tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

2.3 Le autorizzazioni di cui al presente regolamento non possono riguardare attività e incarichi vietati dalla legge a tutti i Professori e Ricercatori o ai soli Professori e Ricercatori a tempo pieno, secondo quanto previsto, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

### **Art. 3 - Incarichi consentiti senza autorizzazione**

3.1 I Professori e i Ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e contrattuali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, le seguenti attività:

- Attività di valutazione e di referaggio,
- Seminari di carattere occasionale,
- Attività occasionale di collaborazione scientifica e di consulenza,
- Attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,

- Attività pubblicistiche ed editoriali

purché non riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero-professionali con Partita Iva ancorché con regime ridotto/forfettario.

#### **Art. 4 - Attività e incarichi retribuiti consentiti previa autorizzazione**

4.1 I Professori e i Ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione, le seguenti attività ed incarichi:

- Funzioni didattiche e di ricerca,
- Compiti istituzionali e gestionali senza vincoli di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro,
- Assunzione di cariche senza deleghe operative presso enti pubblici e privati con scopo di lucro,

purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università e a condizione che tali attività non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università.

4.2 È richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca svolte presso altre università o enti esterni che svolgano attività di ricerca oppure di formazione di livello universitario anche per i Professori e Ricercatori a tempo definito.

4.3 Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cui al primo e al secondo comma sono rilasciate secondo quanto previsto ai successivi art. 7 e 8.

#### **Art. 5 - Attività e incarichi incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno di Professori e Ricercatori**

5.1 Ai sensi della normativa attualmente vigente sono inibiti in via assoluta ai Professori e Ricercatori a tempo pieno lo svolgimento di attività libero-professionali, nonché l'assunzione di cariche con poteri di gestione presso enti pubblici e privati con scopo di lucro.

#### **Art. 6 - Attività e incarichi vietati a Professori e Ricercatori**

6.1 I Professori e Ricercatori universitari non possono svolgere incarichi:

- che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica, ricerca e gestionale;
- che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Università;
- non confacenti al decoro e alla dignità del personale docente dell'Università o che arrechino pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università.

6.2 Inoltre la posizione di Professore e Ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendone in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali di massimo 5 anni.

Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono all'atto dell'assunzione dell'incarico l'aspettativa obbligatoria.

#### **Art. 7 - Procedimento autorizzativo**

7.1 Il soggetto pubblico o privato che conferisce un incarico al personale docente o ricercatore dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC a tempo pieno o a tempo definito nei casi di cui al precedente art. 4, deve richiedere preventiva autorizzazione al Rettore dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC. L'autorizzazione in oggetto può altresì essere richiesta dal Professore o Ricercatore interessato utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Risorse Umane. La domanda, al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, deve espressamente indicare:

- a) natura dell'incarico e ammontare del compenso, ancorché presunto;
- b) compatibilità dell'attività svolta dal soggetto con lo svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto;
- c) numero e qualità degli incarichi esterni autorizzati e svolti dal Docente o Ricercatore interessato nel medesimo periodo.

7.2 Il Direttore della Scuola e il Coordinatore del Gruppo di ricerca interessati formulano, entro dieci giorni, il proprio parere. Il Direttore della Scuola e il Coordinatore del Gruppo di ricerca sono chiamati a valutare la compatibilità dell'incarico con l'attività del Docente. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da un Direttore di Scuola il parere è espresso esclusivamente dal Coordinatore del Gruppo di ricerca, mentre ove l'autorizzazione sia richiesta dal Coordinatore di un Gruppo di ricerca il parere è espresso esclusivamente dal Direttore della scuola. I pareri redatti vengono trasmessi al Rettore.

7.3 Il Rettore, valutata l'assenza di conflitto di interessi, acquisiti i pareri di cui al punto precedente e il parere del Direttore Generale, si pronuncia in merito. La pronuncia deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi il Rettore essa è deliberata dal Comitato esecutivo nella prima riunione utile.

#### **Art. 8 – Sanzioni**

8.1 In caso di inosservanza dell'obbligo della preventiva autorizzazione sono previste le seguenti sanzioni:

- a) il conferimento e l'accettazione dell'incarico, salve le più gravi sanzioni, costituiscono in ogni caso infrazione disciplinare del Professore o del Ricercatore;
- b) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore nel conto delle entrate del bilancio universitario per essere destinato ad apposito fondo di premialità del personale docente.

## **Art. 9 - Entrata in vigore**

9.1 Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto definito dall'art. 9 dello Statuto.